



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO VI

A Federfarma  
Via Emanuele Filiberto, 190  
00185 ROMA  
[box@federfarma.it](mailto:box@federfarma.it)

e, p.c. All'Ufficio di Coordinamento e Segreteria del  
Direttore Generale del Tesoro  
c.a. Monica Van Dyke  
[monica.vandike@mef.gov.it](mailto:monica.vandike@mef.gov.it)  
ROMA

All'Agenzia delle entrate  
Divisione Contribuenti  
[div.contribuenti@agenziaentrate.it](mailto:div.contribuenti@agenziaentrate.it)  
ROMA

**OGGETTO:** Federfarma - memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate - richiesta di rinvio

Con la e-mail del 2 luglio u.s., l'Ufficio di Coordinamento e Segreteria del Direttore Generale del Tesoro, ha inoltrato, per il seguito di competenza, la nota della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) del 25 giugno.

La Federazione ha rappresentato che nell'incontro organizzato presso il MEF dalla Ragioneria Generale dello Stato, lo scorso 10 giugno, ha ribadito la difficoltà incontrata dalle farmacie a dotarsi dei registratori telematici per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000.

Federfarma ha ricordato che, in tale sede, ha sollecitato un intervento che autorizzi le farmacie a continuare a certificare i corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale, avvalendosi degli

apparecchi misuratori fiscali in uso, fermi restando gli obblighi sostanziali di liquidazione e versamento della relativa imposta dovuta, sempreché le farmacie possano dimostrare che la carenza è riconducibile alla mancata consegna o installazione del registratore telematico da parte del fornitore.

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. "Decreto Crescita"), introdotto in sede di conversione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che *"I dati relativi ai corrispettivi giornalieri .. sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633... Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo..., decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni ... non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto"*.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, ha evidenziato che l'intervento normativo ha dato risposta alle potenziali difficoltà degli operatori in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, la disposizione accorda ai soggetti obbligati, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, un più ampio termine per la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (i.e. entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione). L'Agenzia ha, inoltre, precisato che i soggetti che non dispongono ancora di un registratore telematico possono adempiere all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696). Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del primo semestre di decorrenza dell'obbligo.

Come precisato nella circolare, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta, inoltre, fermo l'obbligo di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

IL DIRETTORE  
Giovanni Spalletta  
*[Firmato digitalmente]*